



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

IL TRIBUNALE

L'anno 2022 giorno 25 del mese di Gennaio in BOLOGNA si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. XX	Presidente
" XX	Giudice relatore
" XX	Esperto
" XX	Esperto

con la partecipazione dei Dott. XX - Sost. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di XX e con l'assistenza del sottoscritto Cancelliere per deliberare sulla domanda di:

- Semilibertà
- Differimento Pena Nelle Forme della Detenzione Domiciliare

presentata da **XX**, nato a XX il XX, detenuto presso la **Casa Circondariale di XX** con fine pena al 19/10/2025;

OSSERVA

XX sta espiando la pena detentiva di anni 4 e mesi 9 di reclusione inflittagli con sentenza della Corte di Appello di XX del XX/2019 per i reati di violenza sessuale continuata e maltrattamenti in famiglia.

L'esecuzione della pena decorre in regime carcerario dal 20/01/2021 e termina allo stato in data 19/10/2025, non essendo ancora stato emesso alcun provvedimento in materia di liberazione anticipata sui semestri già maturati.

La vicenda penale attiene alle condotte di maltrattamenti e di violenza sessuale che il XX ha posto in essere, stando ai capi di imputazione e all'accertamento giudiziale operato con la sentenza sopra menzionata, ai danni della ex moglie XX. Dalla lettura della sentenza si evince che le condotte maltrattanti (consistite in percosse, minacce, umiliazioni, agiti violenti) perduravano sin dall'avvio del rapporto matrimoniale (1996) e che le violenze sessuali erano state commesse nell'ultimo biennio di convivenza (2010-2011) dopo che la moglie del XX aveva saputo dell'esistenza di rapporti extraconiugali del detenuto e si era di conseguenza rifiutata di avere rapporti sessuali con lui (al che i rapporti carnali venivano conseguiti a forza e contro la volontà della donna, estorti mediante percosse e minacce).

In sede di udienza odierna il difensore e il detenuto hanno formalizzato espressa rinuncia all'istanza di differimento della pena, mentre hanno insistito per l'accoglimento dell'istanza di semilibertà. La risorsa lavorativa a sostegno è rappresentata dalla disponibilità del vecchio datore di lavoro del XX (sig. XX) a riassumere il detenuto, avendo quest'ultimo lavorato alle dipendenze della società XX come operaio meccanico per oltre 26 anni con impegno e profitto (fino all'avvio della carcerazione).

In via preliminare si rileva l'ammissibilità dell'istanza di semilibertà. Risulta infatti trascorso l'anno di osservazione richiesto dall'art. 4 bis comma 1 quater OP in caso di istanza di beneficio penitenziario o di misura alternativa proveniente da condannato in espiazione per reato a sfondo sessuale. Inoltre, se la semilibertà nella sua forma "ordinaria" non è ancora attivabile in quanto è richiesta dall'art. 50 comma 2 OP

la previa espiazione dei due terzi della pena inflitta, lo stesso art. 50 comma 2 ultimo periodo OP consente di concedere la c.d. "semilibertà surrogatoria" qualora si versi nei casi previsti dall'art. 47 (ovvero pena in espiazione pari o inferiore ad anni 4) e non vi siano i presupposti (di meritevolezza) per l'affidamento in prova. La fattispecie concreta rientra in questa seconda ipotesi, atteso che la pena residua in espiazione è inferiore ad anni 4, dunque l'istanza è ammissibile anche sotto questo profilo.

Nel merito si osserva quanto segue.

A carico del detenuto grava un solo altro precedente penale per danneggiamento (1993).

La risorsa lavorativa risulta recentemente confermata dai Carabinieri di XX (nota informativa del 13/12/2021) i quali hanno raccolto da XX, legale rappresentante della XX, la disponibilità aggiornata ad assumere XX alle proprie dipendenze. Il datore di lavoro risulta esente da pregiudizi.

Dalla relazione di sintesi si evince che il detenuto proviene da un nucleo familiare normorientato ed esente da precedenti giudiziari. Il padre e un fratello sono deceduti, la madre risiede a XX e vi sono anche una sorella e altri due fratelli. Il soggetto ha iniziato a lavorare giovanissimo all'età di 17 anni e per oltre 26 anni ha prestato la propria attività alle dipendenze della XX come operaio meccanico. Il matrimonio con la persona offesa è stato celebrato quando il XX aveva 26 anni, dall'unione sono nati 4 figli (di 25, 20, 19 e 16 anni) i quali tuttora risiedono con la loro madre (ex moglie del detenuto) a XX. Il detenuto attribuisce ad una relazione extraconiugale con una collega di lavoro l'origine della conflittualità con la persona offesa. Nel 2013 abbandona la casa familiare e inizia un rapporto di convivenza a XX con la nuova compagna, convivenza che perdurava sino all'avvio della carcerazione.

Il primo periodo di detenzione è stato caratterizzato da ansia, deflessione dell'umore, senso di impotenza e di angoscia, frequenti crisi di pianto e pensieri polarizzati sulle difficoltà economiche conseguenti alla carcerazione. Il detenuto non accetta la condanna per violenza sessuale e da questa negazione discendono le difficoltà nell'adattamento alla situazione detentiva. Le sue condizioni psichiche sono migliorate dopo il trasferimento dalla sezione protetta (alla quale era stato ordinariamente assegnato in ragione del reato commesso) alla sezione I Care, sezione del penitenziario XX posta immediatamente a ridosso dell'infermeria in modo tale da consentire agli operatori penitenziari e sanitari di mantenere un costante e quotidiano monitoraggio delle condizioni dei detenuti più fragili. Questa modifica nella collocazione del detenuto ha permesso di riscontrare un miglioramento nelle sue condizioni: XX appare ora più reattivo e sereno e nell'ambito dei colloqui si è ridimensionata la vena esasperata e catastrofica mostrata in precedenza. Nonostante ciò, permane la negazione dei reati commessi: XX ammette di avere sbagliato a intrattenere la relazione extraconiugale e riferisce di comprendere a livello razionale le motivazioni che hanno spinto la ex moglie a denunciarlo. Tuttavia, non pare disposto ad accettare l'idea di aver commesso violenze sessuali, temendo di poter essere additato in futuro come violentatore. Tale atteggiamento sembra poi in qualche misura confermato (per non dire alimentato) dalla sorella e dalla compagna, le quali ritengono il detenuto innocente e lo descrivono come padre amorevole e attento ai bisogni dei figli. La compagna, in particolare, ha riferito agli operatori UEPE che la loro relazione è sempre stata serena e pacifica, e in tal modo giustifica il proprio convincimento sull'infondatezza delle accuse che hanno portato alla condanna.

La difesa con memoria depositata nel corso dello svolgimento del procedimento ha depositato ampia documentazione attestante il versamento periodico da parte del XX tramite bonifico bancario di una somma di 750 € in favore della ex moglie a titolo di alimenti. Sul punto, poi si deve dare atto che le statuizioni civili disposte in primo grado (condanna a provvisoria di € 30.000,00) sono state revocate in appello per intervenuto accordo transattivo tra imputato e parte civile. Il difensore all'odierna udienza ha inoltre riferito che il detenuto, in seguito alla vicenda penale, ha intestato interamente alla moglie il domicilio familiare di XX.

Il Tribunale di Sorveglianza ritiene di poter accogliere l'istanza di semilibertà.

Come si è detto, ricorre nella fattispecie in esame l'ipotesi della semilibertà surrogatoria dell'affidamento in prova: sussiste il presupposto formale della pena residua in espiazione inferiore ad anni 4 e tuttavia il soggetto non possiede ancora i requisiti di meritevolezza per accedere alla più ampia misura. Sul punto è sufficiente rilevare il mancato avvio di un seppur minimo percorso di rivisitazione critica sui gravi delitti commessi: il XX non solo nega la commissione delle violenze sessuali (e ciò per mera paura di essere in futuro additato come un violentatore) ma non pare nemmeno aver compreso la gravità dell'intollerabile regime di umiliazioni e sopraffazioni che per decenni ha imposto alla ex moglie.

Viceversa, risultano sussistere (come richiesto dall'art. 50 comma 4 per tutte le forme di semilibertà) le condizioni per un graduale reinserimento nella società. È ben vero che i progressi compiuti nel corso del trattamento dal XX di fatto si riducono al mero dato della regolarità della condotta (non si riscontrano condotte di rilievo disciplinare a suo carico nel corso dell'attuale carcerazione), ma è altrettanto vero che la verificata risorsa lavorativa costituisce un valido e idoneo fattore di reinserimento nella società che consentirà al detenuto di continuare ad assolvere al proprio obbligo di versamento in favore della persona offesa e di continuare ad assolvere anche al proprio dovere di mantenimento nei confronti dei figli. La risorsa lavorativa, in altri termini, si pone come concreta possibilità per il XX di riparare concretamente ai danni cagionati dai propri agiti antigiusuridici e al contempo di continuare a svolgere il proprio ruolo genitoriale verso i figli attraverso il contributo economico al loro mantenimento. Queste due funzioni si reputano di decisiva importanza per il percorso trattamentale del XX e pertanto rappresentano quelle "condizioni per un graduale reinserimento nella società" richieste dalla legge di ordinamento penitenziario per concedere la misura in oggetto. Da ultimo, si osserva come allo stato attuale, pur in assenza di una avviata sperimentazione esterna, il rischio che il soggetto abusi degli spazi di libertà impliciti alla misura della semilibertà per sottrarsi all'esecuzione della pena o per reiterare delitti pare di fatto nullo: quanto al pericolo di fuga o evasione, basta rilevare che la semilibertà si configura attualmente come la sola possibilità per il soggetto per riprendere il proprio lavoro e riguadagnarsi la propria autonomia economica, il che consente di escludere il suddetto rischio di evasione poiché il detenuto, in tale evenienza, rischierebbe di perdere tale risorsa in via definitiva. Quanto al rischio di reiterazione di delitti, è sufficiente prendere atto come dall'istruttoria espletata sia emersa l'assenza di ulteriori condotte penalmente rilevanti dal 2013 in avanti, potendosi quindi ritenere che dall'interruzione della convivenza tra XX e la XX quest'ultimo non abbia più dato luogo a condotte illecite o anche solo incongrue. La Direzione dell'istituto penitenziario di XX dovrà dunque procedere a redigere un programma di trattamento che tenga conto della seguente indicazione: almeno nella fase iniziale della semilibertà e per un congruo periodo di durata, il programma di trattamento dovrà prevedere l'uscita dal carcere esclusivamente per recarsi sul luogo di lavoro ed espletare l'attività lavorativa, mentre per un allargamento del programma che possa ricomprendere anche la condivisione di momenti da trascorrere al domicilio della compagna occorrerà attendere il decorso di un congruo periodo di tempo.

P.Q.M.

il Tribunale, visti gli artt. 678 e 666 c.p.p. e gli artt. 47, 47 ter, 48 e ss della L. n. 354/1975, acquisito il parere favorevole del Procuratore Generale, così provvede:

Applica al condannato **XX** la misura alternativa della semilibertà per un periodo corrispondente a quello della pena ancora da espiare in forza della sentenza della Corte di Appello di XX emessa in data XX/XX/2019, per svolgere all'esterno dell'istituto l'attività lavorativa alle dipendenze della società "XX" di XX, secondo le modalità del programma di trattamento che dovrà essere redatto secondo le indicazioni di cui in parte motiva, previo trasferimento, ove occorra, nell'istituto o nella sezione di semilibertà più prossimi al luogo di attuazione della misura alternativa.

Dichiara **NON LUOGO A PROVEDERE** sull'istanza di detenzione domiciliare in luogo del differimento della pena.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

BOLOGNA, 25-01-2022

IL MAGISTRATO ESTENSORE

IL PRESIDENTE

XX

XX